

ALLEGATO 1

MODIFICHE ALLE NORME GENERALI

Il testo eliminato è stato barrato, mentre quello inserito o modificato è sottolineato.

1. INTRODUZIONE E INDICAZIONI GENERALI SULL'APPLICAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Indicato il nuovo Servizio "Servizio Agricoltura sostenibile" competente sia per l'approvazione dei disciplinari di produzione integrata sia per le comunicazioni di richiesta di deroga - parte agricola.

Inserita la seguente specifica:

La registrazione nelle apposite schede degli interventi tecnici (fertilizzazione, difesa, irrigazione, ecc.), è obbligatoria in tutti i casi in cui ciò sia espressamente indicato nelle Norme generali o nelle Norme tecniche fase di coltivazione entro 7 giorni dall'operazione colturale. Con la stessa tempistica deve obbligatoriamente essere aggiornato il registro di magazzino (carico-scarico). Le registrazioni dovranno comunque essere aggiornate al momento del controllo ufficiale anche se i 7 giorni non sono ancora trascorsi.

Modificato capitolo relativo alle Derghe ai disciplinari di produzione

2. Servizio Agricoltura sostenibile ~~Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali~~ per le altre tecniche colturali della fase di campo e per la fase post-raccolta in caso di eventi straordinari che richiedano l'adozione di tecniche diverse da quelle previsti nel presente disciplinare

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera ~~fax~~ o e-mail certificata) dalle aziende interessate, o da loro delegati dei soggetti attuatori (Reg. CE 1234/07) e dalle aziende interessate (L.R. 28/99 e Reg. CE 1698/05), o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda e qualora aderisca ad una misura del PSR anche il numero identificativo della domanda AGREA;
- la coltura, la superficie e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- la tecnica alla quale si intende derogare e quella che si propone di adottare in alternativa;
- le motivazioni tecniche che giustificano la proposta alternativa.

Gli indirizzi a cui vanno inoltrate le richieste di deroga sono:

- Ø Regione Emilia-Romagna - Servizio Agricoltura sostenibile ~~Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali~~ - Viale della Fiera, n. 8 - 40127 Bologna
- Ø PEC: agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it e-mail: ~~agrispv@regione.emilia-romagna.it~~

Allo scopo di consentire l'espressione di un parere, e per consentire la esecuzione di eventuali sopralluoghi in azienda, si richiede di presentare con sufficiente anticipo la richiesta di deroga.

Entro 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Agricoltura sostenibile ~~Sviluppo delle produzioni vegetali~~ fornirà una risposta.

Servizio Agricoltura sostenibile ~~Sviluppo delle produzioni vegetali~~ provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al richiedente, agli Enti territoriali competenti (nonché agli eventuali ulteriori organismi di controllo incaricati). Qualora si verificano particolari situazioni, tali da determinare per ampie zone la necessità di adottare pratiche agronomiche, diverse da quelle previste dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, Il Servizio competente provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali di produzione integrata e biologica. In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera, ~~fax~~ o e-mail) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- Ø l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda o dell'area interessata;
- Ø la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- Ø l'avversità che si intende combattere;
- Ø le motivazioni tecniche che la giustificano;
- Ø un numero di telefono con cui si potrà contattare l'azienda richiedente;
- Ø indirizzo PEC dell'azienda.

Gli indirizzi a cui vanno inoltrate le richieste di deroga sono:

- Ø Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario Regionale – Via Saliceto, n. 81 – 40129 Bologna
- Ø E-mail certificata all'indirizzo: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Ø E-mail non certificata all'indirizzo: deroghefito@regione.emilia-romagna.it

Al momento del ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario classificherà l'urgenza della richiesta e la comunicherà ai richiedenti. La richiesta sarà classificata nel seguente modo:

- Urgente:
- Bisogna di sopralluogo per accertare l'effettivo stato fitosanitario delle colture interessate;
- Non urgente

- Per le richieste "urgenti il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta scritta (PEC) entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- Per le richieste "bisognose di un sopralluogo" il Servizio Fitosanitario regionale eseguirà il sopralluogo non appena possibile e trasmetterà una risposta scritta (PAC) entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- Per le richieste "non urgenti" il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta scritta (PEC) entro 12 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Anche le deroghe territoriali devono essere richieste secondo le modalità precedentemente indicate. Il Servizio Fitosanitario regionale comunicherà la risposta ai Servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca competenti.

~~Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta. Il Servizio Fitosanitario regionale si riserva di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare l'effettivo stato fitosanitario delle colture interessate. Il Servizio Fitosanitario regionale provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al beneficiario ed all'Amministrazione competente per territorio.~~

~~Anche le deroghe territoriali devono essere richieste secondo le modalità precedentemente indicate. Il Servizio Fitosanitario regionale comunicherà la risposta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca competenti che provvederà a riportare le eventuali deroghe concesse nei Bollettini provinciali agrometeorologici. In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali si potranno applicare.~~

Le deroghe territoriali saranno poi inviate, tramite e-mail, ad una mail-list. Per essere inseriti in questa mail-list occorre farne richiesta al dr. Massimo Bariselli (tel. 051 — 527 82 21 — e-mail: mbariselli@regione.emilia-romagna.it).

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Spostato dal capitolo 5 il paragrafo relativo ai "Criteri per l'inserimento delle varietà nelle Liste regionali di raccomandazione" e predisposto uno specifico allegato col numero 11 alle Norme generali.

7. AVVICENDAMENTO

Norme di rotazione

Specificato meglio il vincolo:

Vincolante per il Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005

Le aziende devono adottare, per le colture principali, una successione che interessi un periodo minimo quinquennale che comprenda almeno tre colture diverse e preveda nel quinquennio al massimo un ristoppio per appezzamento delle sole colture per il quale è consentito (indicate

nell'allegato 1 e nelle norme di coltura).

La regola delle tre colture diverse in cinque anni deve essere rispettata sempre nel corso di tutti gli anni di impegno sia in caso di introduzione che di mantenimento.

Ogni anno devono essere rispettati anche i vincoli specifici riportati nelle Norme tecniche di coltura che riguardano le precessioni e le successioni consentite e gli intervalli di non ritorno.

Tali regole devono essere applicate anche dalle Aziende che proseguono gli impegni assunti in base al Reg. (CE) 1698/2005 inclusa la verifica delle colture presenti negli anni precedenti. ~~Relativamente alla verifica di colture presenti negli anni precedenti, per le aziende con impegni in corso e per le sole semine dell'autunno 2015, non si applica la distinzione delle colture in base al genere.~~

~~In alcuni casi indicati nelle norme di coltura (ad esempio nei cereali autunno vernini) la successione di colture che sono diverse perché non appartenenti al medesimo genere vengono considerate solo ai fini del ristoppio la stessa coltura perché presentano problematiche fitopatologiche analoghe.~~

In caso di prima adesione introduzione (IPI) deve essere presa in considerazione la coltura dell'anno precedente al fine di valutare il rispetto del vincolo del ristoppio e quello di precessione. Ad esempio se la prima coltura della programmazione è quella coltivata l'anno precedente questa rappresenta un ristoppio e quindi se tale ristoppio è ammesso non se ne possono effettuare altri.

~~I vincoli riguardano anche il primo anno di adesione, considerando la coltura presente nell'anno precedente, sia in caso di introduzione (IPI) che di mantenimento (MPI). Ad esempio se il primo quinquennio si conclude con un ristoppio, la nuova programmazione non deve iniziare con la medesima coltura. Analogamente se la prima coltura della programmazione è la stessa della precedente questa rappresenta un ristoppio e quindi non se ne possono effettuare altri.~~

In caso di mantenimento (MPI) occorre rispettare oltre ai vincoli di precessione anche gli intervalli di non ritorno considerando le colture effettuate nel precedente periodo di impegno. ~~Ad esempio se il primo quinquennio si conclude con un ristoppio, la nuova programmazione non deve iniziare con la medesima coltura.~~

In alcuni casi, indicati nelle norme di coltura ad esempio nei cereali autunno vernini, la successione di colture che sono diverse perché non appartenenti al medesimo genere vengono considerate, solo ai fini del ristoppio, la stessa coltura perché presentano problematiche fitopatologiche analoghe.

Le colture non soggette ad aiuto (colture senza il disciplinare di produzione) vengono prese in considerazione al fine del rispetto delle norme di successione colturale.

La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa e/o ad altri fattori.

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari devono redigere il piano della rotazione attraverso il riparto colturale aziendale relativo ai cinque anni d'impegno, indicando sulla planimetria catastale per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente. Tale riparto potrà essere modificato annualmente, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento.

Vincolante per ~~tutti~~ il Reg. (UE) 1308/13; L.R. 28/99.

Le aziende con impegni annuali devono rispettare tutti i vincoli di intervallo minimo e di successione colturale riportati nelle Norme tecniche di ogni singola coltura. Per le colture che hanno intervalli di non ritorno superiori all'anno è necessario indicare le precessioni avvenute al fine di poter verificare il rispetto dei vincoli.

Vincolante per ~~tutti i regolamenti~~ Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005

Le colture poliennali avvicendate ed il riso vengono considerate come una singola coltura al fine del calcolo del numero di colture impiantate. Se nel quinquennio la coltivazione della specie pluriennale è uguale o superiore ai tre anni non si applica l'obbligo delle tre colture diverse.

Le colture protette prodotte all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della successione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) o altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità.

Cicli o sfalci ripetuti della stessa coltura, se ammessi, nello stesso anno vengono considerati come una singola coltura.

Le colture da sovescio che normalmente occupano il terreno per un breve periodo di tempo non vengono considerate ai fini della successione colturale. Di tali colture si tiene conto, nel caso delle leguminose, ai soli fini del piano di fertilizzazione (vedi capitolo Fertilizzazione). Qualora il loro ciclo sia superiore ai 120 giorni rientrano invece tra le colture avvicendate. Il periodo di crescita (emergenza – interrimento) non può essere inferiore ai 90 giorni e dopo l'interrimento occorre rispettare un periodo di riposo di almeno 30 giorni.

Anche le colture intercalari o di secondo raccolto o a ciclo breve (inferiori a 90 giorni) non vengono considerate ai fini del piano di rotazione. È però necessario rispettare i vincoli di successione e gli intervalli minimi riportati nelle Norme tecniche di coltura.

Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo per tutte le colture.

Ai fini del reimpianto di colture arboree deve essere valutata l'opportunità di adottare almeno una delle seguenti opzioni:

1. lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, almeno un anno, durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;

2. effettuare una concimazione con sostanza organica seguendo le indicazioni riportate nel capitolo "Fertilizzazione organica".

9. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Sistemazione dei terreni

Modificato come segue:

Vincolante per tutti i regolamenti

Negli appezzamenti con pendenza media superiore al 10%, per garantire la regimazione delle acque in eccesso, è obbligatoria la realizzazione di fossi o solchi acquai temporanei a distanze non superiori ai 60 metri. Tale distanza deve essere misurata lungo la linea di massima pendenza.

Negli impianti in essere di colture arboree, qualora non fossero presenti fossi realizzati come sopra specificato e non fosse possibile realizzarli, occorre che siano presenti altri ~~precedere idonei~~ sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione (terrazzamenti, girapoggio, fosse livellari, ecc.). ~~In mancanza di sistemi di protezione è necessario prevedere in alternativa, l'inerbimento permanente delle interfile con pendenze fino al 30% e inerbimento totale per pendenze superiori.~~

Per la verifica della pendenza dei suoli fa fede la Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5.000, dove disponibile, ovvero il documento cartografico ufficiale di più recente aggiornamento. Gli appezzamenti di pendenza media superiore al 10% devono essere identificati su copia di tali documenti ed essere disponibile in azienda.

Copertura vegetale dei suoli

Colture arboree

Modificato come segue:

Vincolante per tutti i regolamenti

Nelle aree di pianura ~~caratterizzate da suoli a tessitura grossolana (aree omogenee di gestione con argilla inferiore al 18%)~~, è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 30 settembre al 20 marzo) al fine di contenere la perdita di elementi nutritivi. In annate in cui le precipitazioni verificatesi tra il 1° ottobre e il 31 gennaio successivo risultino inferiori ai 150 mm, le eventuali lavorazioni possono essere anticipate ad inizio febbraio.

Nelle aree di collina e montagna in appezzamenti con pendenze medie superiori al 10%, è obbligatorio l'inerbimento permanente delle interfile, anche se presenti i solchi acquai, da

attuarsi con semine artificiali o con inerbimento spontaneo. Tale vincolo non si applica su suoli a tessitura "tendenzialmente argillosi" ~~fino (con tenori di argilla superiori al 35%)~~ in annate a scarsa piovosità primaverile-estiva (precipitazioni cumulate dal 1° aprile al 30 giugno inferiori a 150 mm), durante le quali è consentito effettuare un'epicatura, a una profondità inferiore ai 10 cm, o una scarificazione.

Nelle colture arboree quando esiste il vincolo dell'inerbimento dell'interfila sono comunque ammessi gli interventi localizzati lungo la fila per l'interramento dei fertilizzanti.

10. GESTIONE DELL'ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE

Inseriti i corroboranti e predisposto un allegato specifico per queste sostanze (allegato n. 12 alle Norme generali):

Fitoregolatori, corroboranti e biostimolanti

È ammesso l'impiego dei soli fitoregolatori indicati nelle norme di coltura.

È richiesta la registrazione dell'uso dei fitoregolatori, e la relativa giustificazione, nella scheda trattamenti di autocertificazione secondo le stesse modalità previste per i fitofarmaci insetticidi, acaricidi e fungicidi (indicate nel Manuale di compilazione delle schede, in appendice).

L'impiego dei biostimolanti e corroboranti non è soggetto ad alcun vincolo. Un elenco dei prodotti utilizzabili è disponibile all'allegato 12.

Inserito nuovo vincolo:

Rame

Se si utilizzano dei prodotti fertilizzanti fogliari contenuti rame metallico (Cu) la sua quantità distribuita deve essere registrata perché concorre al raggiungimento del limite previsto dalle norme fitosanitarie (tali quantitativi devono essere indicati nelle schede di registrazione della difesa).

11. FERTILIZZAZIONE

Meglio specificato vincoli e consigli:

11.1 Norme ed indicazioni di carattere generale:

B Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi

Al momento della redazione del piano di fertilizzazione occorre disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico fisiche del terreno in corso di validità. Tale data deve essere controllabile

... Nelle ~~zone collinari~~ per le aree omogenee che differiscono solo per la tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superficie inferiori a:

- 1.000 m² per le colture orticole;
- 5.000 m² per le colture arboree;
- 10.000 m² per le colture erbacee;

non sono obbligatorie le analisi del suolo. Per queste superfici di estensione ridotta nella predisposizione del piano di fertilizzazione si assumono come riferimento dei livelli di dotazione in macroelementi elevati ~~non sono obbligatorie le analisi del suolo.~~ L'area omogenea è definita nell'Allegato 4 - Istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi).

~~In questi casi nella predisposizione del piano di fertilizzazione si prenderanno a riferimento i livelli di dotazione elevata indicati nell'Allegato 4 (Istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi).~~

Le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto è necessario averle disponibili prima della stesura del piano stesso. Per chi assume impegni pluriennali (Reg. (UE) 1305/13) è ~~È~~ comunque ammissibile, per il primo anno di adesione, una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da "correggere" una volta che

si disponga dei risultati delle analisi; in questo caso si prenderanno a riferimento i livelli di dotazione elevata.

C Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista

Il piano di fertilizzazione è riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o alla singola coltura nell'ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di sintesi).

I fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della produzione ordinaria attesa ~~e stimata~~ (medie media di almeno delle 3 annate, anche se precedenti all'inizio dell'impegno), (almeno 3 anni) ottenute nelle medesime superfici o in appezzamenti con fertilità analoga. Tale resa deve essere comprovata mediante idonea documentazione (bolle di consegna o fatture) in mancanza del dato o in mancanza del dato medio si farà riferimento ai dati ISTAT.

Occorre evitare l'apporto di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, pur maggiorandoli delle possibili perdite. In caso di scarse dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle indagini analitiche si deve procedere alle opportune integrazioni.

...

I piani di concimazione redatti a preventivo e a consuntivo devono essere predisposti con il medesimo metodo di calcolo. La loro stesura deve basarsi su analisi in corso di validità.

D Fertilizzanti impiegabili

Vincolante per tutti i regolamenti e L.R. 28/99

Tutti gli impieghi ~~Le distribuzioni~~ dei fertilizzanti contenenti almeno uno dei macroelementi (N, P e K) devono essere registrati nelle apposite schede (vedi Schede di registrazioni e Manuale di compilazione) entro 7 ~~45~~ giorni dall'utilizzo esplicitando anche le modalità di distribuzione. Con la stessa tempistica deve obbligatoriamente essere aggiornato il registro di magazzino (carico-scarico).

Le registrazioni dovranno comunque essere aggiornate al momento del controllo ufficiale anche se i 7 giorni non sono ancora trascorsi.

Vincolante per tutti i regolamenti

Per l'utilizzo dei fertilizzanti è obbligatoria la tenuta del registro di magazzino (carico-scarico).

E Modalità ed epoche di distribuzione.

Non è richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno (analisi o consultazione catalogo dei suoli) e la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nella tabella di fertilizzazione delle schede di registrazione.

Tale scelta deve essere riportata nella tabella di fertilizzazione delle schede di registrazione.

11.2 Istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi

Analisi del terreno

In generale si valuta che le ~~Le analisi possano conservare~~ conservano la loro validità per un periodo massimo di 5 anni scaduto il quale occorre procedere, per la formulazione del piano di fertilizzazione, a nuove determinazioni. Si possono ripetere solo quelle determinazioni che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile).

La stessa tempistica deve essere rispettata, se per la conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno si consulta il Catalogo dei suoli.

11.3 PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE

IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI CONTENENTI AZOTO

... "I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di Carbonio umico e fulvico non inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% (D.L. n° 75/2010 Allegato I punto 6 – Disciplina in materia di fertilizzanti-), vengono considerati a "rilascio graduale" ed equiparati ai concimi a lenta cessione."

~~I concimi a lenta cessione qualora contengano anche sono invece soggetti a una quota di azoto minerale a pronto effetto e gli apporti al campo di tale quota siano superiori frazionamento qualora ai limiti (100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le colture arboree), bisognerà procedere al frazionamento. quota di azoto distribuita a pronto effetto superiori le soglie sopra indicate.~~

... Per le colture a ciclo pluriennale:

1. in pre-impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall'impiego di ammendanti;
2. nella fase di allevamento delle colture arboree gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla quantità di piena produzione. Indicativamente non si deve superare il 20 40% il primo anno di allevamento ed il 30 50% negli anni successivi dei quantitativi previsti nella fase di piena produzione. Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno;
3. in piena produzione valgono le indicazioni riportate nelle norme tecniche di coltura.

Apporti in post raccolta nelle colture arboree

In riferimento alla concimazione di fine estate (comunemente indicata come autunnale), eseguita per favorire la costituzione di sostanze di riserva nelle strutture permanenti dell'albero, è utile la stima del livello dei nitrati nel terreno. Valori intorno a 8 ppm di azoto nitrico (N-NO₃) nello strato del filare compreso tra 5-50 cm di profondità sono ampiamente sufficienti per le esigenze azotate del frutteto nella fase di post-raccolta e presuppongono la sospensione di qualsiasi apporto di azoto in questo periodo.

Tali apporti di devono essere effettuati entro il 15 ottobre con quantità non superiori a 40 kg/ettaro di azoto.

Efficienza dell'azoto apportato con i fertilizzanti organici

Vincolante solo per il Reg. UE 1305/13 e (CE) 1698/05.

Le aziende che utilizzano effluenti zootecnici (liquami o materiali palabili non umificati), fanghi di origine agroalimentare e digestato devono conseguire dei livelli di efficienza aziendale superiori od uguali alle soglie sotto riportate. I valori di efficienza devono essere calcolati come media ponderata di tutte le distribuzioni eseguite nell'anno solare.

~~Nelle Le aziende che operano in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e che impiegano effluenti zootecnici (liquami o materiali palabili non umificati), fanghi di origine agroalimentare e digestato devono conseguire un livello di efficienza aziendale di valore medio. Il valore di efficienza deve essere calcolato come media ponderata di tutte le distribuzioni eseguite nell'anno solare. Per efficienza media aziendale dell'azoto distribuito con gli effluenti zootecnici e digestati si assume i seguenti valori. valgono i seguenti riferimenti:~~

1. 60% liquami avicoli e digestato chiarificato;
2. 55% liquami suinicoli e digestato tal quale da liquame di suino;
3. 50% liquami bovini, fanghi non palabili di origine agroalimentare e digestato da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
4. 40% frazioni palabili.

Nelle zone ordinarie (ZO) valgono i seguenti riferimenti:

1. 48% Liquami di qualsiasi tipo e fanghi non palabili;
2. 40% frazioni palabili.

IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI CONTENENTI FOSFORO E POTASSIO

Epoche e modalità di distribuzione

In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l'esigenza di adottare modalità di distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l'efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione del terreno. Per il fosforo si distribuisce ~~ammette la localizzazione~~ localizzato alla semina o in forma liquida fino alla fase di pre-emergenza ~~l'impiego fino alla fase di pre-emergenza dei concimi liquidi~~. Qualora si applichi la fertirrigazione non valgono le limitazioni relative all'epoca di distribuzione.

Fertilizzazione di fondo con Fosforo e Potassio su colture pluriennali

... ~~Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazioni) agli apporti che si effettueranno in copertura).~~

Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazione) agli apporti che si effettueranno in copertura.

Negli anni successivi a quelli in cui sono stati effettuati gli interventi di arricchimento o le anticipazioni, bisognerà tener conto delle variazioni che tali apporti inducono nel terreno e adeguare opportunamente il dato di dotazione da prendere a riferimento nella stesura del piano di fertilizzazione. La nuova dotazione del terreno viene indicata nel foglio "Registra Piano" del software per la formulazione del piano di concimazione.

In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P₂O₅ e a 300 kg/ha di K₂O.

Concimazione con Fosforo e Potassio in allevamento su colture arboree

Apporti localizzati ed effetto "partenza" del fosforo

Se il concime fosfatico viene localizzato (in prossimità del seme o della piantina trapiantata) la risposta delle colture è spesso evidente soprattutto nelle fasi iniziali di crescita anche nelle situazioni in cui teoricamente la disponibilità dell'elemento è più che sufficiente. Nelle prime fasi vegetative che seguono l'emergenza od il trapianto la presenza di fosforo prontamente assimilabile favorisce infatti la formazione di un buon apparato radicale e crea i presupposti per una migliore efficienza nell'assorbimento di tutti gli elementi nutritivi durante l'intero ciclo colturale. Si tratta in pratica di quello che viene comunemente denominato effetto "starter" che spesso si evidenzia maggiormente in condizioni di terreno freddo ed umido e nelle piante con radice fittonante. L'apporto di fosforo in localizzazione è quindi da ritenersi utile e sempre da promuovere.

Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la concimazione fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la distribuzione localizzata di P₂O₅ fino ad un massimo di 20 kg/ha.

FERTILIZZAZIONE ORGANICA

Funzione nutrizionale della materia organica

...

In allegato n. 5 sono riportate le caratteristiche chimiche medie dei principali effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti organici.

CASI PARTICOLARI

In alcune situazioni le norme di fertilizzazione dei DPI possono risultare in contraddizione con pratiche agronomiche che garantiscono invece una maggiore efficienza ed efficacia nell'impiego dei mezzi tecnici. Per superare tali criticità di seguito si riportano le casistiche e a quali condizioni è possibile derogare da determinati vincoli.

Utilizzo di concimi organici /organo minerali e distribuzioni localizzate del fosforo

Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare dei concimi organici ed organo minerali (NP, NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in forma umificata. La presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di retrogradazione che si verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una buona efficienza di detti concimi.

Analogamente l'efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle distribuzioni localizzate alla semina.

Ai concimi organo minerali e ai formulati per l'impiego localizzato del fosforo, vengono aggiunte generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano caratterizzati da un titolo di azoto basso che però non è trascurabile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non è ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l'epoca di distribuzione è lontana da quella di intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri azoto fissatori, ecc., l'impiego di tali prodotti sarebbe precluso.

In relazione alle considerazioni relative all'efficienza sopra esposte, l'impiego dei fertilizzanti organici/organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile purché sia accertata la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l'apporto di N non sia superiore ai:

- 1. 30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;**
- 2. 10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.**

Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali

Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità come ad esempio per la difesa fitosanitaria, per l'inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, come acidificanti negli impianti micro irrigui, ecc., possono contenere anche dell'azoto o del fosforo.

L'impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre possibile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata non sarebbe consentita, l'apporto indiretto di azoto viene ammesso in quantità contenute non superiori ai 10 kg/ha di N. qualora la concimazione azotata sia prevista tutti gli apporti anche se di piccola entità, devono comunque essere conteggiati al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.

Le concimazioni fogliari

Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono sempre consentite quando l'apparato aereo è pienamente sviluppato e efficiente; **in ogni caso non sono ammessi interventi oltre il 15 ottobre.** Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei quantitativi massimi ammessi.

12. IRRIGAZIONE

Vincolante per tutti i regolamenti e L.R. 28/99

L'azienda deve documentare gli interventi irrigui registrando sulle apposite schede di campo i volumi e le date d'intervento.

Qualunque sia il livello adottato l'azienda deve registrare i dati relativi agli interventi irrigui entro **7 15** giorni dalla loro effettuazione. **Le registrazioni dovranno comunque essere aggiornate al momento del controllo ufficiale anche se i 7 15 giorni non sono ancora trascorsi.**

13. ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI

...

Pacciamatura

Nelle colture ove sia possibile (agronomicamente ed economicamente) si consiglia di effettuare la pacciamatura. Con questa tecnica si:

- impedisce lo sviluppo di erbe infestanti;
- riducono gli attacchi di marciumi ai frutti (soprattutto per la fragola).

Si possono utilizzare teli costituiti a partire da materiale biodegradabile certificato secondo la norma UNI11495:2013.

15. DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Vincolante per tutti i regolamenti e L.R. 28/99

L'azienda deve documentare i trattamenti fitosanitari registrando sulle apposite schede (vedi Schede di registrazioni e Manuale di compilazione) entro 7 giorni dall'utilizzo. Con la stessa tempistica deve obbligatoriamente essere aggiornato il registro di magazzino (carico e scarico).

Le registrazioni dovranno comunque essere aggiornate al momento del controllo ufficiale anche se i 7 giorni non sono ancora trascorsi.

16. CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI

Il controllo e la regolazione delle irroratrici deve essere eseguito presso i Centri autorizzati dalla Regione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1862/2016 e successive modifiche o integrazioni.

Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/05; Reg. (CE) 1305/13; L.R. 28/99

Le aziende agricole che applicano i disciplinari di produzione integrata devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci (come da elenco che segue), al controllo funzionale ed alla regolazione strumentale volontaria (di seguito "regolazione strumentale"), come definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016 e successive modifiche o integrazioni entro il 26 novembre 2016.

~~L'attestato di conformità~~ ~~Il~~ ~~Certificato~~ di avvenuto controllo e regolazione strumentale ha validità cinque anni sia per le macchine in uso che per quelle nuove. In conseguenza della applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) i certificati per le macchine nuove emessi nelle precedenti annualità hanno una validità ridotta a 5 anni (rispetto ai 6 anni precedentemente fissati).

Le attrezzature nuove acquistate ~~a partire dal 26/11/2011~~, che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 5 anni, devono essere comunque sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale a partire dall'inizio della seconda annualità di adesione alle norme sopra indicate.

I contoterzisti che operano presso le aziende aderenti alle norme sopra indicate devono sottoporre le proprie attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (come da elenco che segue), al controllo funzionale (già obbligatorio entro il 26 novembre 2014) ed alla regolazione strumentale secondo quanto definito dalla Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016 e successive modifiche o integrazioni. Il certificato di controllo e regolazione ha validità due anni sia per le macchine in uso che per le nuove.

Le attrezzature nuove ~~acquistate a partire dal 26/11/2011~~, che in applicazione del Piano d'azione nazionale (PAN) sarebbero esenti dall'obbligo di controllo funzionale per i primi 2 anni, devono comunque essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione volontaria prima della fornitura del servizio alle aziende che applicano i disciplinari di produzione integrata.

Le aziende che fanno ricorso al contoterzismo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono richiedere il rilascio di una copia dell'attestato di conformità della avvenuta verifica dell'attrezzatura utilizzata, oppure la trascrizione del numero di attestato di conformità sulla fattura ed esibire tale documentazione in caso di controlli.

L'elenco aggiornato dei Centri autorizzati al controllo e taratura delle irroratrici è disponibile sul sito Internet [Centri autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna](#)

Sono considerati validi ai fini del rispetto del vincolo di Controllo funzionale e regolazione delle irroratrici anche i certificati prodotti da strutture accreditate da altre Regioni o Province autonome, alle seguenti condizioni:

- che la regolazione sia stata condotta conformemente alla metodologia definita nella Delibera della Giunta Regionale n.1862/2016 e successive modifiche o integrazioni;
- che l'attestato di conformità della macchina riporti numero e data di emissione, tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura, identificazione del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P.IVA o CF), firma del tecnico che ha eseguito il controllo, dati identificativi del centro prova;
- che venga rilasciata etichetta autoadesiva da apporre sull'irroratrice.

Ai fini della applicazione dei vincoli sopraelencati, relativi sia al controllo funzionale che alla regolazione strumentale, le tipologie di attrezzature di distribuzione dei fitofarmaci interessate ai controlli sono le seguenti:

Macchine irroratrici per distribuzione verticale (colture arboree)

- Irroratrici aeroassistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga).
- Irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore.
- Irroratrici scavallanti;
- Irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

Macchine irroratrici per distribuzione orizzontale (erbacee)

- Irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con

barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri

- Irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura

Volumi di irrorazione

I volumi massimi di irrorazione di seguito indicati per il diserbo (ed i restanti riportati nelle Norme tecniche di coltura) sono il riferimento per la esecuzione dei normali interventi fitosanitari in piena vegetazione per fungicidi, insetticidi e acaricidi. Tali volumi devono essere ridotti di almeno il 30% nelle prime fasi vegetative (es.: prefioritura per fruttiferi e vite) e possono essere aumentati per la esecuzione di interventi per i quali è richiesta una bagnatura significativa (es.: lavaggi per Psilla o trattamenti anticoccidici) o in presenza di forme di allevamento particolarmente espanse.

Quando nelle etichette dei prodotti fitosanitari è riportata sia la dose riferita ai 100 litri di acqua (concentrazione), sia la dose riferita all'ettaro (superficie) è quest'ultima che deve essere sempre rispettata. ~~Nel rispetto della dose ad ettaro la concentrazione può infatti variare in funzione del volume di distribuzione: può aumentare nel caso si utilizzino volumi ridotti (es. bassi, ultrabassi ecc.) o deve essere ridotta qualora si utilizzino volumi più elevati. Tale variazione può essere adottata dagli utilizzatori anche quando non espressamente indicato in etichetta.~~ La dose ad ettaro riportata in etichetta può inoltre essere ridotta in funzione dello sviluppo della coltura e delle caratteristiche dei mezzi di distribuzione salvo i casi in cui l'etichetta preveda comunque il rigoroso rispetto di tale dose.

Vincolante per: Reg. (UE) 1308/2013; Reg. (CE) 1698/2005; L.R. 28/99

Il superamento delle indicazioni relative ai volumi di irrorazioni sopra indicati dovrà essere giustificato dal beneficiario sulle schede di autocertificazione, in base alle condizioni aziendali.

Per quanto riguarda gli interventi erbicidi sono considerati normali volumi di irrorazione compresi fra 1,5 e 5 hl/ha. Per i diserbi in pre-emergenza i volumi possono raggiungere i 6 hl/ha (o altra indicazione in etichetta del prodotto).

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLE NORME GENERALI

Allegato n. 1

Norme di avvicendamento specifiche di coltura

E' stata introdotta nella categoria "Erbacee" la coltura del "Favino da granella" inserendola fra le colture a ciclo lungo (annuali) e specificando i vincoli di avvicendamento: Non è ammesso il ristoppio. Indirizzi generali e consigli in "Norme Generali – Capitolo 7".

Allegato n. 2

METODO DEL BILANCIO PREVISIONALE

C) Perdite per lisciviazione

Modificata la frase come segue:

Cb - perdite all'uscita dell'inverno

All'uscita dall'inverno (mese di Febbraio) riprendono i processi di mineralizzazione della sostanza organica del terreno ma l'assorbimento delle colture è ancora contenuto. Eccessi idrici in questa fase possono quindi facilmente causare lisciviazione dell'azoto. Per ogni 10 mm di pioggia si stima una perdita di 1 kg di N per ettaro. Tali perdite si cominciano a conteggiare quando si superano i 250 mm sommando le precipitazioni del periodo invernale e quelle del mese di febbraio ~~solo se nel periodo autunno invernale si sono raggiunti i 250 mm di precipitazioni.~~

D) Perdite per immobilizzazione e dispersione

Modificato valori nella Tabella 3

Tab. 3 - Fattori di correzione da utilizzare per valutare l'immobilizzazione e la dispersione dell'azoto nel terreno

Disponibilità d'ossigeno (*)	Tessitura		
	tendenzialmente sabbioso	franco	tendenzialmente argilloso
Impedito scarsa o imperfetta	<u>0,30</u> 0,35	<u>0,35</u> 0,40	<u>0,40</u> 0,45
Moderata	0,20	0,25	0,30
Buona	0,15	0,20	0,25

Allegato n. 4

Istruzioni per il campionamento dei terreni e l'interpretazione delle analisi

Modalità di campionamento

Prelievo del campione

Nel caso dei campioni a due profondità per la stesura del piano di fertilizzazione dovranno essere utilizzate le medie dei valori ottenuti dalle due analisi.

Analisi del terreno

... Successivamente a tale prima verifica i risultati analitici ~~possono~~ devono essere aggiornati ogni 5 anni (vedi vincoli indicati al capitolo 11.2 delle Norme generali nel paragrafo Analisi del terreno) e conservare la loro validità per l'intera durata dell'impianto arboreo. Le nuove determinazioni possono limitarsi a quelle che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile).

... Non è richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno (analisi o consultazione catalogo dei suoli) e la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata alcuna fertilizzazione. Tale scelta deve essere va riportata nella tabella di fertilizzazione delle schede di registrazione.

Fosforo assimilabile

Modificata la tabella - Dotazioni di fosforo assimilabile (PPM) - nella colonna relativa alla "Classe dotazione per schede standard":

Al Giudizio Molto basso e Basso corrisponde rispettivamente una Classe di dotazione per le schede standard Molto scarsa e Scarsa.

Allegato n. 5

Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami prodotti da diverse specie zootecniche.

Nella tabella sono stati inserite le caratteristiche del residuo organico "Compost".

Allegato 6

Inserito i coefficienti di asportazione del favino da granella per N, P2O5 e K2O in %

Gruppo colturale	Coltura	N	P2O5	K2O	Tipo Coeff. (**)
erbacee	Favino da granella	4,30	1,00	4,40	asp.

Allegato 12

Inserita una tabella dei possibili prodotti impiegabili ma non esaustiva.

Fonte: Allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 2009, relativo all'elenco dei "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali.

Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali

Denominazione del prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzione d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CEE n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. Oli Vegetali Alimentari (Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Di Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo)	Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta	
9. Sapone Molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unitamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unitamente tal quale	